

FONDAZIONE SERENA ONLUS

– STATUTO –

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

E' costituita una Fondazione di diritto privato denominata "FONDAZIONE SERENA ONLUS" in ricordo e in memoria di Valerio Capelli e Roberto Bressanello.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal dpr. 10.02.2000, n. 361 dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Milano. L'attività propria della Fondazione si svolgerà presso la sede operativa resa disponibile in concessione gratuita dall'A.O. Niguarda nell'ambito del comprensorio della struttura ospedaliera.

La Fondazione ha facoltà di istituire strutture cliniche, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica

Scopo della Fondazione è curare le persone disabili poiché affette da patologie neuromuscolari, e promuovere la ricerca scientifica sulle patologie neuromuscolari sia direttamente sia affidandola a università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

Articolo 4

Attività strumentali al perseguimento degli scopi

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nell'art. 3 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Sono considerate attività direttamente connesse:

- a) portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti da questa malattia, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;
- b) coordinare promuovere sviluppare attività di Enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale, e ove ritenuto opportuno, economica;
- c) curare la pubblicazione e l'edizione di periodici e libri e produzioni audio e video che abbiano attinenza con le attività e le finalità istituzionali della Fondazione, nonché provvedere,

direttamente o indirettamente, alla loro diffusione.

- d) promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione delle iniziative di cui sopra ed, in genere, dei propri scopi istituzionali, nonché organizzare manifestazioni artistiche e ricreative, viaggi di studi ed incontri culturali in Italia ed all'estero per promuovere e sostenere l'attività istituzionale della fondazione;
- e) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico;
- f) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera.

La Fondazione potrà, inoltre nei limiti consentiti dalla legge:

- g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- h) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- i) stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- j) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;
- k) concorrere alla costituzione di e partecipare a società di capitali che svolgano attività strumentali allo scopo della fondazione, in ogni caso senza esercitare funzioni di coordinamento e direzione delle stesse.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai fondatori e dai partecipanti, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinato alle finalità istituzionali;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della fondazione così composto potrà essere accresciuto nella sua consistenza da beni mobili ed immobili nonché elargizioni fatte da altri enti ed apporti destinati ad incremento del fondo

di dotazione.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dei Fondatori e dei Partecipanti;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Membri della Fondazione

Membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Articolo 8

Fondatori

Sono Fondatori la Fondazione Telethon e la Uildm Nazionale

Articolo 9

Partecipanti

Possono essere nominati Partecipanti di cui all'art. 12 del presente statuto le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi apporti in denaro e/o conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali

La nomina a Partecipante è deliberata dal Collegio della Fondazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri.

Articolo 10

Esclusione e recesso

Il Collegio della Fondazione delibera, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, l'esclusione dei Partecipanti per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione e, nel caso di enti e di persone giuridiche, estinzione avvenuta a qualsiasi titolo, fallimento o sottoposizione ad altre

procedure concorsuali.

I Fondatori ed i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno otto mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che concorrono all'attività della Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori legali;
- il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione del Collegio dei revisori.

Articolo 12

Collegio della Fondazione

I Fondatori si riuniscono nel Collegio della Fondazione.

Il Collegio della Fondazione, è composto da tre membri , ovvero da un rappresentate nominato da ciascuno dei due fondatori e dal presidente della fondazione scelto secondo le modalità previste dall'art. 17.

I membri del Collegio della Fondazione durano in carica cinque anni dalla accettazione dell'incarico e possono essere reincaricati.

Il Collegio della Fondazione, nomina con voto unanime il Presidente della Fondazione che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio della Fondazione oltre a quelli previsti espressamente in altri articoli dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:

- a) formulare e definire le linee guida dell'attività e della gestione della Fondazione e valutare i risultati della medesima;
- b) deliberare circa l'attribuzione della qualità e l'esclusione dei Partecipanti;
- c) approvare il bilancio;
- d) nominare il Collegio dei Revisori legali;
- e) deliberare le modifiche statutarie;
- f) deliberare lo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- g) deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
- h) nominare l'Amministratore Unico in sostituzione del consiglio di amministrazione;
- i) ratificare la nomina di un Consigliere nominato dal Collegio dei Partecipanti.

Articolo 13

Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio della Fondazione

Il Collegio della Fondazione si riunisce almeno una volta all'anno. Il Presidente ha l'incarico di convocare le adunanze. Il Collegio può altresì essere convocato ad istanza di almeno un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Collegio della Fondazione avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non può essere conferita più di una delega.

L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente è valida, se è intervenuta almeno la maggioranza dei membri. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità il voto del Presidente della Fondazione va computato con valenza di due voti.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e l'estinzione della Fondazione sono approvate con il voto unanime dei Fondatori.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Collegio della Fondazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

Articolo 14

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno 1 volta l'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione del Collegio dei Partecipanti avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, inviata dal Presidente della Fondazione e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito, in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

L'adunanza del Collegio dei Partecipanti deve svolgersi entro i tre giorni successivi a quella del Collegio della Fondazione.

Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti possono intervenire i componenti del Collegio della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Consiglieri più il Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, a partire dalla nomina effettuata dal Collegio della Fondazione salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio sono così nominati dal Collegio della Fondazione:

- a) 2 dal membro della Fondazione Telethon;
- b) 2 dal membro della UILDM Direzione Nazionale
- c) 1 dal Collegio dei Partecipanti

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto.

Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione, o in caso di suo impedimento, il Vice Presidente della Fondazione ne promuove tempestivamente la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina, il quale dovrà provvedervi entro i 60 giorni successivi.

Il consigliere così nominato rimane in carica per la durata restante del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e il consigliere così nominato rimarrà in carica fino all'eventuale successiva nomina da parte del titolare stesso o per la durata restante del mandato del consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Inoltre provvede a:

- Nominare tra i propri componenti il Vice presidente della Fondazione;
- determinare la misura dell'indennità spettante ai componenti del Collegio dei Revisori legali nei limiti di legge;
- nominare e, per gravi motivi, revocare i componenti del Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Collegio della Fondazione, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega specifica per il compimento di singoli atti a componenti o a soggetti esterni. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni ad uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

In tali casi i componenti e/o i soggetti delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 16

Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso e, in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è designato da i Fondatori di comune accordo.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio della Fondazione, il Collegio dei Partecipanti, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente della Fondazione ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente della Fondazione cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Articolo 18

Vice Presidente

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporanei ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente della Fondazione.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente della Fondazione basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 19

Collegio dei Revisori legale

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dal Collegio della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione della Fondazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio della Fondazione.

Articolo 20

Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico

Il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico è organo facoltativo della Fondazione, composto da non più di dieci membri. I suoi componenti, scelti tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo della scienza e della tecnica o di altri settori culturali o sociali, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo. Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare, con autonoma iniziativa, proposte, progetti, iniziative agli organi della Fondazione.

Articolo 21

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio annualmente i principi richiamati dal Codice Civile per le società per azioni, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Entro il 15 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 15 maggio successivo il piano di bilancio consuntivo di quello decorso.

Il Collegio della Fondazione approva definitivamente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 maggio.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i membri del Collegio della Fondazione, accompagnati dalla Relazione del Revisore nonché dal verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, almeno sette giorni prima della data fissata per il Collegio che deve discuterli.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS,

La fondazione deve impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Sono considerate distribuzione indiretta di utili, e come tali vietate alla fondazione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società di questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annuali superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto -legge 21 giugno 1995, n.239 convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e degli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 22

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, ove diversamente disposto dalla legge, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Articolo 23

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione il Collegio della Fondazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi.

La fondazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni.